- STAZIONE APPALTANTE:
  «***Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Salerno***» (di seguito, anche «***EdA Salerno***» o «***EdA***» o «***Stazione Appaltante***» o «***Committente***»), con Sede legale in Salerno, alla Via Roma n. 1 (Palazzo di Città), e Sede operativa in Salerno, alla Via Sabato Visco n. 20, Cap: 84131, C.F./P.Iva: 95177040656, pec: *edarifiutisalerno@pec.it*, telefono: 0892595168;
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
  Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*".
- NUMERO GARA:
  8767199;
- CIG:
  945682962A;
- CUP:
- **H29G19000330002**;
- CODICI CPV:
  - **CPV prevalente: 45213250-0 («*Lavori di costruzione di edifici industriali*»);**
  - **CPV secondari: 45222100-0 («*Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti*»); 71322000-1 («*Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile*»)**;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):
  ing. Emilia Barba (dipendente «*Area Tecnica*» della Stazione Appaltante).

*** *** ***

VERBALE DI GARA N. 6

SEDUTA RISERVATA

di accertamento e presa d'atto - **EX ART. 32, CO. 7, D.LGS. 50/2016 -** circa il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei «*Requisiti generali*» (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e dei «*Requisiti speciali*» (art. 83, D.Lgs. 50/2016).

Il giorno **SETTE** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE**, alle **ORE 9:30**, presso la Sede operativa della sopra indicata Stazione Appaltante, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara, composto dal RUP, l'ing. Emilia Barba, e supportato dall'avv. Emilio Ferraro, nominato – ex art. 1, co. 2, lettera "*a)*", L. 120/2020 - "*Supporto al Rup*" a termini dell'art. 31, co. 11, D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che, per le note esigenze di precauzione sanitaria imposte dalla pandemia da "*Coronavirus – Covid 19*", la seduta viene svolta osservando, tra i presenti, il distanziamento personale e le altre prescrizioni imposte dalla previgente normativa emergenziale.

Il Rup nomina l'avv. Ferraro quale *Segretario verbalizzante*.

Il RUP procede – **ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016** - alla verifica circa il possesso, in capo al Concorrente (R.T.I. «*MIRAS ENERGIA Srl*» - «*3IPROGETTI Srl*» - «*CO.PAR.M Srl*») aggiudicatario della procedura di affidamento in epigrafe specificata, dei «*Requisiti generali*» (ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed art. 6, co. 1, del Disciplinare di gara) nonché dei «*Requisiti speciali*» prescritti – ex art. 83, D.Lgs. 50/2016 – nell'art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara.

Al riguardo, il Rup dà atto che – in riscontro alla nota «*EdA Salerno*» Prot. n. 4150 del 20.12.2022 con cui era stato richiesto al RTI Concorrente in questione, non solo di rendere formale comprova circa il rispetto dei minimi salariali (ex art. 95, co. 10, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016), ma anche comprova circa il possesso dei "*Requisiti speciali*" prescritti nella legge di gara – il Concorrente ha fatto pervenire, a mezzo nota pec acquisita al Prot. «*EdA Salerno*» n. 4172 del 27.12.2022, documentazione apposita.

*** *** ***

SI PROCEDE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ("*SPECIALI*" E "*GENERALI*") IN CAPO ALL'IMPRESA «*MIRAS ENERGIA Srl*» (con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP snc, Cap: 84025; Pec: *mirasenergiasrl@pec.it*; C.F./P.Iva: 05584680655), **MANDATARIA DEL *COSTITUENDO* R.T.I. VERTICALE AGGIUDICATARIO**.

Quanto ai «*Requisiti generali*», ne è stato accertato il possesso, in capo all'O.E. precitato, attraverso opportuna consultazione delle Piattaforme:

1) "*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*" (Fvoe) dell'Anac;
2) "*Durc on line*" dell'Inps/Inail;
3) "*Banca Dati Nazionale Antimafia*" (BDNA) del Ministero dell'Interno,

le quali hanno restituito documenti e certificazioni comprovanti l'assenza di cause di esclusione e/o di divieto a contrarre con una Stazione Appaltante pubblica, acquisiti e custoditi agli atti della S.A. presso la Sede amministrativa-Area Tecnica, Ufficio del RUP. In particolare, per quanto concerne le cd. "*verifiche antimafia*", il Rup dà atto di aver provveduto ad interrogare la BDNA, la quale ha restituito «*Liberatoria provvisoria*» (Prot. PR_SAUTG_Ingresso_0002157_20230104) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020.

Quanto, invece, ai «*Requisiti speciali*», l'Impresa in parola ha dichiarato (nel «*Modello A*» presentato in uno all'offerta) che eseguirà il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «*OG 1*» e «*OG 11*» di cui all'appalto.

Il Rup dà atto che l'O.E. risulta in possesso dei "*Requisiti speciali*" richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni sopra richiamate: l'Impresa è infatti munita di "*Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale*" UNI EN ISO 14001, in corso di validità, di "*Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità*" UNI EN ISO 9001, in corso di validità, nonché di Attestazione SOA «*OG1 – Cl. I*» e beneficia, in regime di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dell'attestazione SOA «*OG 1 – Cl. III bis*» dell'ausiliaria indicata in gara («***Batistini Costruzioni Generali Srl***», con Sede legale in Follonica (GR), alla Via Aurelia Vecchia S.P. 152, n° 1325; C.F./P.Iva: 01487810531; Pec: *batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it*).

Il Rup, a questo punto, dà atto che il possesso, in capo alla Mandataria precitata (Miras Energia Srl), seppur in forza di avvalimento di ditta terza (Batistini Costruzioni Generali Srl), di Attestazione Soa OG 1 – «*Cl. III bis*» (sufficiente - a termini dell'art. 61, co. 4, DPR 207/10 - per lavori fino ad € 1.500.000), abilita la precitata Impresa mandataria ad eseguire le lavorazioni OG 1 oggetto di gara (di importo pari ad € 1.752.795,36) in forza dell'aumento cd "premiale" (pari ad un quinto) prescritto dall'art. 61, co. 2, D.P.R. 207/10. E, conseguentemente, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 12, co. 2, lettere "*a)*" e "*b)*", L. 80/2014, la «*Miras Energia Srl*», in quanto in possesso della qualificazione nella categoria prevalente d'appalto («*OG1*»), può eseguire – in proprio o affidandole in subappalto (nella specie, ritualmente ed espressamente richiesto nel DGUE presentato in gara) - anche le lavorazioni di cui alla categoria «*OG11*» oggetto di gara.

*** *** ***

SI PASSA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ("*SPECIALI*" E "*GENERALI*") IN CAPO ALL'IMPRESA «*BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI Srl*», con Sede legale in Follonica (GR), alla Via Aurelia Vecchia S.P. 152, n° 1325; C.F./P.Iva: 01487810531; Pec: *batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it*), AUSILIARIA DELLA SOPRA INDICATA «*MIRAS ENERGIA Srl*».

Quanto ai «*Requisiti generali*», ne è stato accertato il possesso, in capo all'O.E. in questione, attraverso opportuna consultazione delle Piattaforme:

4) "*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*" (Fvoe) dell'Anac;
5) "*Durc on line*" dell'Inps/Inail;
6) "*Banca Dati Nazionale Antimafia*" (BDNA) del Ministero dell'Interno.

Dalla documentazione acquisita, custodita agli atti dell'EdA Salerno, emerge l'assenza di cause di esclusione e/o di divieto a contrarre con una Stazione Appaltante pubblica.

Il Rup puntualizza infatti che:

1) per quanto concerne le annotazioni riportate nel "*Casellario Informatico Anac*", si tratta di circostanze non idonee ad ingenerare dubbio sulla affidabilità dell'O.E. (e sulla sua capacità/idoneità a garantire/espletare le prestazioni di cui all'odierno appalto), per le ragioni di seguito chiarite:

Via Sabato Visco, 20 - Salerno
www.edarifiutisalerno.it

1.1) con la prima annotazione (inserita a seguito di segnalazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 81961 del 15.11.2021), si dà conto del fatto che l'O.E., dopo aver conseguito l'aggiudicazione di una gara bandita per l'affidamento di lavori stradali (allargamento di una carreggiata stradale e contestuale realizzazione di una rotatoria), non ha sottoscritto il conseguente contratto d'appalto (ed ha, pertanto, subito la revoca dell'aggiudicazione) per aver espressamente rinunciato all'appalto a causa – come si legge nell'annotazione riportata nel precitato Certificato del Casellario Informatico Anac - delle «*difficoltà dovute ad un notevole aumento dei prezzi dei materiali e delle materie prime*». La circostanza appare inidonea ad incidere sull'affidabilità dell'O.E. sia perché afferente appalto di lavori (stradali) di natura e caratteristiche del tutto differenti rispetto a quelle oggetto dell'odierno appalto, sia soprattutto perché - alla luce dell'inatteso, imprevedibile e talora enorme aumento dei prezzi dei materiali e delle materie prime verificatosi, nel breve volgere di qualche mese, per le conseguenze della Pandemia da "*Covid 19*" – numerosissimi (e più che comprensibili) sono stati i casi di Imprese aggiudicatarie che non hanno "accettato" di procedere alla sottoscrizione dei contratti d'appalto. Tanto, viepiù in considerazione del fatto che, al tempo cui si riferiscono i fatti contestati, non erano ancora entrate in vigore le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di inserire apposite clausole di revisione prezzi nell'ambito delle procedure di gara d'appalto espletate dalle SS.AA. pubbliche (obbligo introdotto, a partire solo dal 27.1.2022, dall'art. 29, D.L. 4/2022, conv. con L. 25/2022) né tantomeno le disposizioni emergenziali che consentivano la revisione "eccezionale" dei prezzi (art. 7 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con L. 29.6.2022, n. 79, art. 26, D.L. 17.5.2022, n. 50, conv. con L. 15.7.2022, n. 91, etc.). Vale infine sottolineare che, alla luce di un evento imprevisto ed imprevedibile (quale, indubbiamente, è stato l'enorme aumento dei prezzi scaturito dalla Pandemia da "*Covid 19*"), anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «*nel (...) caso in cui l'evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto*» (T.A.R. Lombardia-Brescia, I, 10.3.2022, n. 232);

1.2) con la seconda annotazione (inserita a seguito di segnalazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 81961 del 15.11.2021), si dà conto del fatto che l'O.E. è stato escluso da gara d'appalto (per l'affidamento dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria stradale) per aver omesso di integrare – nell'ambito di sub procedimento di "*soccorso istruttorio*" avviato dalla S.A. - la documentazione amministrativa risultata carente. La circostanza (peraltro anch'essa verificatasi nell'ambito di gara d'appalto avente ad oggetto lavori stradali, di natura e

Via Sabato Visco, 20 - Salerno
www.edarifiutisalerno.it

caratteristiche del tutto differenti da quelle oggetto dell'odierno appalto) appare inidonea ad incidere sulla capacità dell'O.E. di dare concreta esecuzione "a regola d'arte" all'appalto aggiudicato da questa S.A. (viepiù in considerazione del fatto che l'O.E., nell'ambito dell'odierna procedura di gara d'appalto, ha invece puntualmente dato riscontro a tutte le richieste documentali inoltrategli da questa S.A.).

2) per quanto concerne le condanne penali definitive, riportate nel Certificato del Casellario giudiziario, a carico di persona (Direttore Tecnico) che, nell'ambito dell'organizzazione d'impresa dell'O.E. in esame, riveste uno dei ruoli di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, il Rup rappresenta di ritenere siffatte annotazioni non idonee ad ingenerare dubbio sulla idoneità/affidabilità dell'O.E. medesimo, atteso che si tratta di reati:

- "minori" e, in ogni caso, non rientranti tra i cd. "*reati escludenti*" di cui all'art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016;
- inerenti condotte che nessuna connessione/comunanza/rilevanza possono avere rispetto ai lavori oggetto dell'odierno appalto (nella quasi totalità dei casi, si tratta infatti di condotte poste in essere nell'ambito della prestazione/esecuzione di servizi, non invece nell'esecuzione di lavori);
- in ogni caso, si tratta di condanne molto risalenti nel tempo (l'ultima è datata 08.10.2002), quasi tutte afferenti reati depenalizzati e per diverse delle quali è peraltro intervenuta formale "*Riabilitazione*" in data 28.06.2011;

3) per quanto concerne le cd. "*verifiche antimafia*" in capo alla precitata impresa ausiliaria, il Rup precisa che, poiché l'interrogazione della BDNA è stata inoltrata da più di trenta giorni (segnatamente, in data 04.01.2023 – Prot. BDNA n. PR_GRUTG_Ingresso_0000808_20230104) e poiché, ad oggi, detta interrogazione risulta ancora "*in istruttoria*", si ritiene potersi procedere – in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 88, co. 4 *bis*, D.Lgs. 159/2011 – alla sottoscrizione del contratto, purché:

a) l'Impresa rilasci formale dichiarazione (resa a termini degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00) con cui il Legale Rapp.nte p.t. (o persona munita dei poteri necessari) attesti che, nei confronti propri nonché di tutti i soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, rivestono carica/ruolo/posizione richiamati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. citato;

b) nel *sottoscrivendo* contratto d'appalto venga inserita apposita e formale clausola risolutiva espressa per le ipotesi di non rispondenza al vero della dichiarazione sub "*a)*" o di sopravvenuta "privativa antimafia", con conseguente recesso dal contratto

Via Sabato Visco, 20 - Salerno
www.edarifiutisalerno.it

e pagamento del valore delle opere già eseguite nonché rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Quanto, invece, ai «*Requisiti speciali*», l'Impresa ausiliaria – come già in precedenza accennato - è in possesso di attestazione SOA n. 25860/16/00 per lavorazioni «*OG 1 - III bis*», in corso di validità, ritualmente risultante sia dalla documentazione di cui all'offerta presentata in gara, sia dal Portale Anac dedicato (*https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/*) all'uopo consultato dal Rup.

L'Impresa ausiliaria è, altresì, in possesso – in ossequio a quanto prescritto dall'art. 63, co. 1, D.P.R. 207/20 - di "*Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità*" UNI EN ISO 9001, in corso di validità.

*** *** ***

SI PASSA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ("*SPECIALI*" E "*GENERALI*") IN CAPO ALL'IMPRESA «*CO.PAR.M Srl*» (con Sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, Cap: 75013, C.F./P.Iva: 00118710771; Pec: *coparm@ebaspec.it*), **MANDANTE DEL *COSTITUENDO* R.T.I. VERTICALE AGGIUDICATARIO**.

Quanto ai «*Requisiti generali*», ne è stato accertato il possesso, in capo all'O.E. precitato, attraverso opportuna consultazione delle Piattaforme:

1) "*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*" (Fvoe) dell'Anac;
2) "*Durc on line*" dell'Inps/Inail;
3) "*Banca Dati Nazionale Antimafia*" (BDNA) del Ministero dell'Interno,

le quali hanno restituito documenti e certificazioni comprovanti l'assenza di cause di esclusione e/o di divieto a contrarre con una Stazione Appaltante pubblica, acquisiti e custoditi agli atti della S.A. presso la Sede amministrativa-Area Tecnica, Ufficio del RUP.

In particolare, per quanto concerne le cd. "*verifiche antimafia*", il Rup precisa che, poiché l'interrogazione della BDNA è stata inoltrata da più di trenta giorni (segnatamente, in data 04.01.2023 – Prot. BDNA n. PR_MTUTG_Ingresso_0000494_20230104) e poiché, ad oggi, detta interrogazione risulta ancora "*in istruttoria*", si ritiene potersi procedere – in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 88, co. 4 *bis*, D.Lgs. 159/2011 – alla sottoscrizione del contratto, purché:

a) l'Impresa rilasci formale dichiarazione (resa a termini degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00) con cui il Legale Rapp.nte p.t. (o persona munita dei poteri necessari) attesti che, nei confronti propri nonché di tutti i soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, rivestono carica/ruolo/posizione richiamati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. citato;

b) nel *sottoscrivendo* contratto d'appalto venga inserita apposita e formale clausola risolutiva espressa per le ipotesi di non rispondenza al vero della dichiarazione sub "*a)*" o di sopravvenuta "privativa antimafia", con conseguente recesso dal contratto e pagamento del valore delle opere già eseguite nonché rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il Rup dà, altresì, atto che, sebbene da apposita interrogazione eseguita tramite Piattaforma "*Fvoe – Avcpass*" dell'Anac sia emersa una "*irregolarità fiscale*", l'Impresa – all'uopo compulsata (con nota pec della scrivente Rup, Prot. "*EdA Salerno*" n. 498 del 22.02.2023) – ha prodotto (con nota pec acquisita Prot. "*EdA Salerno*" n. 581 del 03.03.2023) formale "*Certificato di attestazione sostitutiva dell'esito informatico relativo alla comunicazione di regolarità fiscale*" rilasciato dall'«*Agenzia delle Entrate – Riscossione / Area Territoriale Potenza Matera*» da cui emerge che il debito fiscale dell'Impresa (da cui è derivata la sopra richiamata "irregolarità fiscale") risulta «*non superiore o uguale alla soglia di 5.000,00 euro*». In ossequio a quanto prescritto dall'art. 80, co. 4, II periodo, D.Lgs. 50/2016, il Rup dà pertanto atto che, in quanto non superiore alla soglia (€ 5 mila) fissata dalla pertinente normativa di settore (combinato disposto di cui agli artt. 48-*bis*, commi 1 e 2-bis, del DPR 29.9.1973, n. 602 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.1.2008, n. 40), la irregolarità riscontrata non costituisce causa di esclusione dell'O.E. né – in considerazione dell'esiguità del suo ammontare – appare circostanza idonea ad ingenerare dubbi circa la affidabilità dell'O.E. in questione nonché circa la sua capacità/idoneità di dare compiuta esecuzione alle prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'ambito dell'appalto di che trattasi.

Quanto, invece, ai «*Requisiti speciali*», l'Impresa in parola ha dichiarato (nel «*Modello A*» presentato in uno all'offerta) che eseguirà il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «*OS 14*» di cui all'appalto.

Il Rup dà atto che l'O.E. risulta in possesso dei "*Requisiti speciali*" richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni sopra richiamate: l'Impresa è infatti munita di attestazione SOA «*OS 14 – Cl. VII*», in corso di validità, ritualmente risultante sia dalla documentazione di cui all'offerta presentata in gara, sia dal Portale Anac dedicato (*https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/*) all'uopo consultato dal Rup.

*** *** ***

SI PASSA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ("*SPECIALI*" E "*GENERALI*") IN CAPO ALL'IMPRESA «*3IPROGETTI Srl*» (con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro Direzionale "*Il Granaio*"; Cap: 84098; C.F./P.Iva: 04388120653; Pec: *info@pec.3iprogetti.it*), **MANDANTE E PROGETTISTA DEL *COSTITUENDO* R.T.I. VERTICALE AGGIUDICATARIO**.

Quanto ai «*Requisiti generali*», ne è stato accertato il possesso, in capo all'O.E. precitato, attraverso opportuna consultazione delle Piattaforme:

1) "*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*" (Fvoe) dell'Anac;
2) "*Durc on line*" dell'Inps/Inail;
3) "*Banca Dati Nazionale Antimafia*" (BDNA) del Ministero dell'Interno,

le quali hanno restituito documenti e certificazioni comprovanti l'assenza di cause di esclusione e/o di divieto a contrarre con una Stazione Appaltante pubblica, acquisiti e custoditi agli atti della S.A. presso la Sede amministrativa-Area Tecnica, Ufficio del RUP.

Il Rup puntualizza infatti che:

1) per quanto concerne la (unica) annotazione riportata nel "*Casellario Informatico Anac*", si tratta di circostanza non idonea ad ingenerare dubbio sulla affidabilità dell'O.E. (e sulla sua capacità/idoneità a garantire/espletare le prestazioni di progettazione che, nell'ambito dell'odierno appalto, si è impegnato ad erogare), perché la circostanza censurata, oltre ad essere risalente a fatti non recentissimi (l'annotazione risulta, infatti, iscritta il 6.11.2019), ha determinato l'interdizione dell'O.E., in via solo temporanea (segnatamente, per un periodo di tempo esclusivamente di quindici giorni, dal 06.11.2019 al 21.11.2019), dalla partecipazione alle procedure di gara pubblica. Nel Dgue presentato in uno all'offerta, l'O.E. in questione ha chiarito che la sanzione sopra citata risulta essergli stata comminata per aver omesso di dichiarare (ex art. 80, co. 5, lett. "*f-bis*", D.Lgs. 50/2016) l'esistenza, a carico di uno dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, di una sentenza a pena concordata, ex art. 444 e ss. c.p.p., per reato contravvenzionale interamente oblato;

2) per quanto concerne la (unica) condanna penale definitiva, riportata nel Casellario giudiziario, a carico dell'Amministratore Unico dell'O.E. in parola, il Rup rappresenta di ritenere siffatta annotazione non idonea ad ingenerare dubbio sulla idoneità/affidabilità dell'O.E. medesimo, atteso che si tratta:
   - di reato "minore" e, in ogni caso, non rientrante tra i cd. "*reati escludenti*" di cui all'art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016;
   - di reato derivante da condotta che nessuna connessione/comunanza/rilevanza può avere rispetto ai lavori oggetto dell'odierno appalto (si tratta infatti di condotta posta in essere nell'ambito della prestazione/esecuzione di servizi, non invece nell'esecuzione di lavori e si tratta, inoltre, di condotta che risulta essere stata punita con mera ammenda);
   - in ogni caso, di condanna molto risalente nel tempo (datata 28.04.2011) e comminata per condotta posta in essere fino all'11.9.2010;

3) per quanto concerne le cd. "*verifiche antimafia*" in capo alla precitata Impresa progettista, il Rup precisa che, a seguito di apposita interrogazione, la BDNA ha restituito «*Liberatoria provvisoria*» (Prot. BDNA n.

Via Sabato Visco, 20 - Salerno
www.edarifiutisalerno.it

PR_SAUTG_Ingresso_0002161_20230104 del 4.1.2023) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020.

Quanto, invece, ai «*Requisiti speciali*», si rappresenta che, dalla documentazione amministrativa fatta pervenire in uno all'offerta presentata in gara e dalla ulteriore documentazione fatta pervenire in allegato alla sopra citata nota pec acquisita al Prot. «*EdA Salerno*» n. 4172 del 27.12.2022, l'Impresa progettista ha fornito idonea comprova circa il possesso dei requisiti speciali richiesti dal Disciplinare di gara (art. 6, comma 3, alinea 3.3).

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra, **il Rup dà atto** che il sopra indicato Concorrente aggiudicatario è in possesso sia dei «*Requisiti generali*», sia dei «*Requisiti speciali*» (segnatamente, «*Requisiti di idoneità professionale*», «*Requisiti di capacità economica e finanziaria*» e «*Requisiti di capacità tecniche e professionali*») prescritti dalla legge e richiesti nella *lex specialis* di gara.

Pertanto, il RUP dà atto che l'aggiudicazione disposta (con Determinazione n. 118 del 28 dicembre 2022 a firma del Responsabile «*Area Tecnica*» della Stazione Appaltante) in favore del Concorrente «*RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl*» è – ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016 – efficace.

Il presente verbale è trasmesso, per competenza, al Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente.

Si dispone, altresì, che lo stesso venga pubblicato sul "*Profilo committente*" (Sito web istituzionale) della S.A., nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" - Sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", al seguente url: *https://www.edarifiutisalerno.it/amm-trasparente/bando-gara-eboli2/*.

Alle **ore 12:00**, il RUP chiude la seduta riservata.

Del che è verbale.

F.to Il Supporto al Rup nonché Segretario verbalizzante ***avv. Emilio Ferraro***	F.to ***«EdA Salerno»*** Il RUP ***ing. Emilia Barba***

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, È CONSERVATO AGLI ATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Via Sabato Visco, 20 - Salerno
www.edarifiutisalerno.it